



COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con:

- c.c. n.135 del 18-12-1998
- c.c. n.5 del 1-3-1999
- c.c. n.30 del 29-3-2000
- c.c. n.19 del 25-2-2002
- c.c. n. 31 del 26/04/2007
- c.c. n. 28 del 26/03/2012
- c.c. n. 57 del 29/10/2012
- c.c. n. 59 del 29/11/2013
- c.c. n. 55 del 30/11/2015
- c.c. n. 53 del 30/11/2017
- c.c. n. 37 del 5/10/2020

INDICE

ART.1-Oggetto del regolamento

ART.2-Scopo del regolamento

ART.3-Tipologie di entrate

ART.4-Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

ART.5-Aliquote, tariffe e prezzi

ART.6-Trattamenti agevolati

ART.7-Forme di gestione

ART.8-Soggetti responsabili delle entrate

ART.9-Scelte delle azioni di controllo

ART.10-Attività di verifica

ART.11-Poteri dell'Ente

ART.12-Attività di accertamento, liquidazione

ART.13-Forme di riscossione coattiva

ART.14-Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali

ART.15- Rimborso spese relative alle procedure esecutive

ART.16-Pagamenti rateali

ART.17-Tutela giudiziaria

ART.18- Istituto del Reclamo e mediazione

ART.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs. 446\97.

2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art.23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali, individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

ART.2

Scopo del regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

ART.3

Tipologie di entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:

- a) tributi comunali;
- b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
- c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
- d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ART.4

Regolamento generale delle entrate e regolamento per tipologie d'entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i termini di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.

3. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

ART.5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Consiglio Comunale determina con apposita deliberazione aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

ART.6

Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

ART.7

Forme di gestione

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:

a) mediante gestione diretta;

b) mediante gestione associata;

c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione), a condizione che non ne derivino oneri aggiuntivi per il contribuente o l'utente.

ART.8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

ART.9

Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

2. Nella individuazione delle operazioni di controllo l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

ART.10

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

3. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme e quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

4. Non vengono attivate azioni di riscossione coattiva delle entrate, quando il credito dell'ente non è superiore a €16,00. È abrogato il regolamento in materia, approvato con deliberazione C.C.n°70 del 14/07/1998.

5. L'esercizio del potere autotutela in materia tributaria e l'istituto dell'accertamento con adesione sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART.11

Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

ART.12

Attività di accertamento, liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art.60, D.P.R. 600/73 e successive modificazioni ed integrazioni, o mediante raccomandata a/r.

ART.13

Forme di riscossione coattiva

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Funzionario Responsabile dell'entrata può procedere alla riscossione coattiva:

- a) con le modalità previste con D.P.R. n.602/73 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n.639/1910;
- c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti;
- d) mediante affidamento in concessione a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

ART.14

Interessi per la riscossione e per il rimborso di tributi comunali

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso sono dovuti nella misura del tasso di interesse legale (ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili ovvero dalla data di eseguito pagamento.

ART.15

Rimborso oneri e spese

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelati ed esecutive sono posti a carico del debitore: una quota per "oneri di riscossione" ed una quota per "spese di notifica ed esecutive" ai sensi di quanto previsto dal comma 803 dell'art. 1 della Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

ART.16

Pagamenti rateali

1. Limitatamente alle entrate di cui alle lettere b-c-d del precedente art.3, il Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 1 - comma 797 - della L. 160/2019, a richiesta del debitore che dichiara la propria condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, concede la dilazione di pagamento delle dovute al Comune per importi superiori ad Euro 100,00 come segue:

- da Euro 100,01 a Euro 6.000,00 rateizzazione fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre Euro 6.000,00 rateizzazione fino a trentasei rate mensili.

2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a Euro 25,00;

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;

4. Si applicano gli interessi al tasso legale.

ART.17

Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

ART.18

Istituto del Reclamo e mediazione

L'istituto del Reclamo e mediazione si applica alle controversie relative alle entrate di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) di valore non superiore a Euro 50.000,00 (riferibili alla sola imposta) così come previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992. Il ricorso del contribuente avverso un atto di accertamento o diniego al rimborso produce anche gli effetti di un reclamo. Il reclamo può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria. L'ufficio tributi espleta l'istruttoria di analisi del reclamo e dell'eventuale proposta formulati dal contribuente. Il responsabile del Settore Economico-Finanziario sottoscrive l'eventuale atto di accordo o di mancato accoglimento del reclamo e nel caso di proposta di mediazione attiva il contraddittorio con il contribuente e può formulare d'ufficio una propria proposta. L'accordo si perfeziona con il pagamento dell'importo concordato entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione del reclamo o della proposta di mediazione.